

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano alla fornitura di servizi e beni da parte di IEMA s.r.l., corrente a San Giorgio di Piano (BO) ITALY, in via XXV Aprile 1945 n. 16 (c.f./p. Iva: 01673831200 – REA BO 36051), ai propri clienti su tutto il territorio nazionale e internazionale.

### **Articolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (“Condizioni”) regolano ciascun rapporto di compravendita di beni mobili e di vendita di servizi concluso tra IEMA s.r.l. (“IEMA”) ed i propri clienti (singolarmente il “Cliente”, collettivamente i “Clienti”). Entrambi gli attuali contraenti potranno essere di seguito anche denominati cumulativamente le “Parti”.

1.2. Qualsiasi questione riguardante il rapporto concluso da IEMA ed il Cliente che non sia espressamente o implicitamente risolta dalle presenti Condizioni, sarà disciplinata dalla legge italiana.

1.3. Qualsiasi modifica e/o deroga alle presenti Condizioni, per la loro validità, deve essere stipulata o provata per iscritto.

1.4. Le presenti Condizioni sostituiscono ed annullano qualsiasi altro precedente accordo avente il medesimo oggetto intervenuto tra IEMA ed il Cliente.

1.5. Ai fini delle presenti Condizioni, nonché del presente rapporto giuridico, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il seguente significato.

- “Offerta”: indica il documento sottoscritto ed inoltrato da IEMA al Cliente, contenente i dati del Cliente, la descrizione del Prodotto o del servizio, la descrizione di eventuali servizi aggiuntivi e/o beni accessori di cui è offerta la fornitura, il Corrispettivo e le modalità di pagamento. L’Offerta, controfirmata dal Cliente per accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
- “Contratto”: indica l’insieme dei contenuti dell’Offerta firmata da IEMA e dal Cliente, delle Condizioni e degli Allegati.
- “Allegato”: indica il documento nel quale sono contemplati e disciplinati aspetti particolari del Contratto. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
- “Servizio”: indica ciascuno dei Servizi prestati da IEMA al Cliente ed il cui contenuto è analiticamente determinato dall’Offerta. Per Servizio si intende in particolare la consulenza ed assistenza e prove di laboratorio.
- “Prodotto”: indica i prodotti forniti da IEMA quali ad esempio quadri elettrici, elettrovalvole, contatori, cavi, accessori, come meglio specificati e descritti nell’Offerta.

### **Articolo 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (ordine/conferma d’ordine)**

2.1. Per concludere il Contratto, il Cliente dovrà sottoscrivere l’Offerta incondizionatamente per accettazione ed inviare l’Offerta firmata (“Conferma d’Ordine”) a IEMA entro il termine indicato nell’Offerta o, (se non è indicato nulla) entro massimo 15 giorni, a mezzo e-mail all’indirizzo: [commerciale@iemasrl.com](mailto:commerciale@iemasrl.com).

2.2. Il presente Contratto si intende in ogni caso concluso presso la sede di IEMA salvo diverso accordo esplicitamente menzionato e accetto da IEMA nell’Ordine o nella Conferma d’Ordine. Il luogo di consegna del Prodotto è indicato nelle specifiche inserite nella Conferma d’Ordine (ad es. alla sezione Trasporto e Termini di Consegna).

2.3. Qualora il Cliente a Contratto concluso richieda variazioni di quantità, qualità, misure o caratteristiche tecniche del Prodotto o del Servizio queste saranno oggetto di ri-negoziazione e in caso di mancato accordo le Parti rimarranno vincolate al Contratto originario.

2.4. La documentazione tecnica (documenti, schede tecniche, progetti, disegni, ecc.) relativa al Contratto (il "Materiale") fornita eventualmente da IEMA è di proprietà esclusiva della stessa, non potrà essere utilizzata dal Cliente per fini diversi da quelli per i quali è stata fornita e non deve essere duplicata e resa accessibile a terzi.

2.5. Le Parti convengono che qualora i Prodotti siano realizzati su specifiche tecniche fornite direttamente dal Cliente, IEMA non risponderà per l'esattezza delle stesse, né per la durata ed il funzionamento dei Prodotti forniti. Tutto ciò che il Cliente non indicherà esplicitamente nelle specifiche tecniche, verrà realizzato discrezionalmente dalla IEMA e come tale accettato dal Cliente.

2.6. Eventuali differenze tra il Prodotto e la eventuale campionatura dello stesso materiale in possesso del Cliente non possono dare luogo ad alcun reclamo in quanto la campionatura ha valore puramente indicativo.

2.7. Il Cliente sin da ora dichiara e approva l'utilizzo da parte di IEMA di personale di altre società del Gruppo o di società terze per il completamento del progetto di cui all'Ordine del Cliente.

### **Articolo 3 – CONSEGNA**

3.1. La consegna avverrà, laddove non diversamente specificato, presso la sede del Cliente indicata nell'Offerta. IEMA potrà effettuare consegne frazionate, in tempi diversi, anche in relazione ad uno stesso ordine.

3.2. Il Prodotto viaggia a carico e a rischio del Cliente (Incoterm 2000 EXW – Ex Works). La modalità di trasporto sarà sempre determinata, eseguita e gestita da IEMA. Le spese di trasporto sono a carico del Cliente. In alcuni casi particolari che saranno definiti nell'Offerta ad esclusiva discrezionalità di IEMA, si potrà applicare la modalità di consegna DAP – Delivered at Place.

3.3. IEMA comunicherà per iscritto al Cliente il rischio d'eventuali ritardi, quantificandoli e motivandoli adeguatamente. L'accettazione di tali ritardi da parte del Cliente dovrà avvenire rigorosamente per iscritto via email.

3.4. Qualora, a causa di ritardi nella consegna dei Prodotti, si renda necessario effettuare trasporti urgenti richiesti dal Cliente, con conseguente incremento dei relativi costi, gli eventuali sovrapprezzi saranno addebitati al Cliente.

3.5. Il Cliente si impegna a prendere in consegna il Prodotto oggetto del Contratto non appena messo a disposizione nel luogo e secondo i tempi indicati all'interno della Conferma d'Ordine, assumendosi le eventuali spese e indennità correlate a ritardi nella presa in consegna.

3.6. Al momento della ricezione del Prodotto, il Cliente dovrà verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio. In caso di discordanze e/o difformità sarà cura del Cliente far annotare esattamente le stesse sul documento di trasporto (bolla o lettera di vettura) e comunicarle ad IEMA mediante email entro il termine essenziale di 10 giorni successivo alla ricezione del Prodotto, a pena di decadenza dalla facoltà di far valere i propri diritti in proposito.

3.7. In deroga all'art. 1464 c.c. nel caso in cui i Prodotti non fossero o non siano più agevolmente reperibili sul mercato, IEMA si impegna a trovare un prodotto sostitutivo di pari valore, quantomeno a pari condizioni economiche.

3.8. Resi, sostituzioni dei prodotti o eventuali storni, anche parziali, verranno accettati solo previa autorizzazione scritta della IEMA.

#### **Articolo 4 – RISERVA DI PROPRIETA'**

4.1. La proprietà del Prodotto rimane di IEMA fino al pagamento integrale dei Corrispettivi di cui al successivo Articolo 5 e di quanto altro eventualmente dovuto. La riserva di proprietà trova applicazione anche fintantoché cambiali o assegni consegnati a IEMA non siano stati completamente riscossi.

4.2. Il mancato pagamento da parte del Cliente, in tutto o in parte, dei Corrispettivi indicati nel Contratto darà ad IEMA, ai sensi di legge, il diritto di tornare in possesso del Prodotto, fatto salvo ogni suo ulteriore diritto.

#### **Articolo 5 – CORRISPETTIVI**

5.1. Quali controprestazioni per fornitura del Prodotto e la fornitura di eventuali Servizi e/o beni accessori, il Cliente corrisponderà ad IEMA **i Corrispettivi indicati nell'Offerta, alle scadenze e con le modalità ivi indicate**. Nel caso fosse previsto il pagamento di un acconto del Corrispettivo della fornitura, questa non potrà essere effettuata senza il pagamento dell'acconto concordato.

5.2. Salvo diverso accordo scritto o risultante da pratiche instauratesi in precedenza tra le Parti, il pagamento dei Corrispettivi e di qualsiasi altra somma dovuta dal Cliente va effettuata alla data di scadenza pattuita mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da IEMA, come specificato nell'Offerta.

5.3. I Corrispettivi non sono comprensivi di I.V.A., spese di assicurazione e trasporto, né di quanto non espressamente previsto nel Contratto.

5.4. In caso di parziale pagamento dei Corrispettivi, sarà facoltà di IEMA imputare le somme ricevute, a propria discrezione ed indipendentemente dall'indicazione eventualmente fornita dal Cliente circa l'imputazione, a copertura di uno o più dei Corrispettivi per i beni forniti.

5.5. IEMA, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutarsi di dare seguito alla fornitura del Prodotto se il Cliente è stato in precedenza inadempiente, se risulta iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive, se presenta istanza o è assoggettato a procedure concorsuali nella sua qualità di titolare dell'impresa o legale rappresentante di società, per motivi tecnico-organizzativi o per ogni altro motivo in base al quale IEMA dovesse ritenere sconveniente concludere il Contratto. Tale rifiuto verrà comunicato via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica del Cliente indicato nel Contratto o nell'Offerta.

5.6. In caso di ritardato pagamento a favore di IEMA, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto, si applicheranno gli interessi di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002, determinati nella misura prevista dal suddetto Decreto Legislativo.

5.7. Eventuali ripetuti ritardi o costanti irregolarità nei pagamenti da parte del Cliente, daranno a IEMA il diritto di sospendere o di interrompere la consegna del Prodotto ordinato, fatto salvo il diritto di IEMA al risarcimento dei danni patrimoniali diretti ed indiretti.

5.8. Quando IEMA abbia motivo di temere che il Cliente non possa o non intenda pagare il Prodotto alla data di scadenza pattuita, egli potrà in qualsiasi momento sospendere o annullare l'Ordine, modificare le condizioni di pagamento qualora a suo insindacabile giudizio venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità del Cliente o subordinare la consegna del Prodotto alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. garanzia bancaria, emissione di assegno circolare o pagherò cambiario). In caso di pagamento dilazionato concesso al Cliente questi decade automaticamente dal beneficio qualora non abbia provveduto per due occasioni di seguito al puntuale pagamento delle singole rate.

5.9. È in ogni caso esclusa la possibilità per il Cliente di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento dei Corrispettivi pattuiti in ragione di asseriti inadempimenti di IEMA.

#### **Articolo 6- IMPEGNI DI RISERVATEZZA**

6.1 IEMA e il Cliente si impegnano a mantenere riservate e confidenziali, e pertanto a non divulgare né trasmettere a Terzi, anche successivamente alla cessazione degli effetti del Contratto, tutte le informazioni relative allo stesso (le "Informazioni Riservate").

6.2 In particolare, il Cliente riconosce che tutte le Informazioni ricevute da IEMA e relative all'Ordine, sono da considerarsi di esclusiva proprietà di quest'ultima e sono soggette a divieto di divulgazione e di utilizzo per fini diversi dall'esecuzione del Contratto tra le parti.

6.3 L'obbligo di riservatezza perdurerà per un periodo di tempo non inferiore ad anni 5 (cinque) dalla cessazione di ciascun Ordine.

6.4 L'eventuale deroga a tale obbligo di riservatezza dovrà essere espressamente autorizzata da IEMA.

6.5 Il presente Articolo non troverà applicazione rispetto ad Informazioni Confidenziali che:

- a) siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione dell'obbligo di riservatezza;
- b) siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall'accesso alle Informazioni Riservate o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.

#### **Articolo 7 – RESPONSABILITA'**

7.1. Resta inteso tra le Parti che IEMA non assume alcuna obbligazione oltre a quelle previste dal presente Contratto e da quanto indicato nell'Offerta. Qualora l'oggetto del Servizio riguardi una mera Consulenza di IEMA si applicherà, per quanto compatibile, l'art. 1176 c.c.

7.2. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, IEMA non assume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura sofferti dal Cliente in relazione al presente Contratto o alle prestazioni nello stesso previste.

7.3. In ogni caso IEMA non è in alcun modo responsabile per danni dovuti a cause non dipendenti dalla sua volontà o comunque imputabili al Cliente (a titolo esemplificativo per errati calcoli statici dell'impianto in caso di vento e neve, ecc).

7.4. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne IEMA da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti e da qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle.

#### **Articolo 8 – GARANZIA**

8.1. IEMA dichiara che il Prodotto oggetto del Contratto è immune da vizi e/o anomalie e/o malfunzionamenti che lo rendono inidoneo all'uso convenuto o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

8.2. Qualora il Prodotto presenti vizi e/o anomalie e/o malfunzionamenti, e sempreché il Cliente, li abbia denunciati mediante comunicazione scritta a mezzo email ad IEMA entro il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il Cliente li ha scoperti o avrebbe dovuto scoprirli, indicandone dettagliatamente la natura e l'entità dell'anomalia, IEMA potrà a suo insindacabile giudizio:

- a) sostituire il Prodotto viziato con prodotti conformi, senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente, oppure;
- b) riparare il Prodotto viziato, senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente.

8.3. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

8.4. Qualora la denuncia per vizi o malfunzionamento risulti infondata, il Cliente sarà tenuto a risarcire ad IEMA tutte le spese (perizie, spese per accertamento, ecc.) da questa sostenute per la verifica dei Prodotti anomali e viziati.

8.5. In ogni caso la garanzia non si applica qualora il Prodotto fornito da IEMA presenti manomissioni e/o modifiche non autorizzate o derivanti da errata manipolazione da parte del Cliente e/o da personale non autorizzato, qualora non vengano osservate dal Cliente le istruzioni fornite dal Produttore o da IEMA, qualora si tratti di difetti causati da un uso e deposito scorretto e improprio del Cliente.

8.6. La garanzia di buon funzionamento del Prodotto fornito è generalmente pari a 12 mesi dalla data di consegna al Cliente salvo diverso accordo pattuito tra le Parti.

### **Articolo 9 – ONERI FISCALI**

9.1 Qualsiasi tassa, imposta o contributo comunque gravante sul Contratto, sulle prestazioni in esso previste o sui Corrispettivi sarà a carico del Cliente, ad esclusione delle imposte dovute da IEMA.

### **Articolo 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" IEMA s.r.l. (titolare del trattamento) informa sulle modalità di trattamento dei dati degli Acquirenti. IEMA informa di aver nominato il Data Protection Officer che è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@studiolegaledds.it](mailto:dpo@studiolegaledds.it).

I dati trattati di sono:

- Dati anagrafici e dati di contatto dell'azienda Cliente come persona giuridica e del personale in esso operante,
- Dati fiscali dell'azienda Cliente.

I dati sopra elencati saranno trattati per la seguente finalità:

- corretto svolgimento degli adempimenti contabili, fiscali, commerciali, tecnici e per tutte le attività aziendali in genere inerenti al rapporto in essere.

- Gestione degli ordini tra cui la spedizione dei Prodotti.

La base giuridica per il trattamento dati è il contratto in essere tra le Parti. Qualora il Cliente si rifiuti di fornire i dati o ci si opponga integralmente al loro trattamento, si potrà verificare l'impossibilità a proseguire ogni rapporto commerciale o di qualsivoglia altra natura con la nostra azienda.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 130 quarto comma del D.lgs. 196/2003 potrà utilizzare gli indirizzi di posta elettronica per fornire informazioni anche sui prodotti o servizi del Titolare.

I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza.

I dati saranno custoditi presso la sede legale del Titolare e attraverso piattaforme con sede in Europa.

I dati potranno essere comunicati a terzi solo per assolvere ad obblighi di legge o di natura contrattuale, come ad esempio al Corriere/Vettore/Società di trasporti, al Commercialista e ad Istituti di Credito. L'elenco dei soggetti terzi è disponibile presso il Titolare. I dati non saranno in nessun caso diffusi.

I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e successivamente per il tempo richiesto dalla normativa di legge.

Gli interessati dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali; di ottenere la rettifica e l'integrazione e la cancellazione dei propri dati; di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di determinate condizioni; di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione personale.

Le richieste di esercizio di tali diritti possono essere rivolte senza formalità all'Ufficio Privacy tramite l'indirizzo e-mail indicato sopra, anche per il tramite di un incaricato; a tali richieste il Titolare darà idoneo riscontro senza ritardo. Infine, l'interessato ha diritto di presentare reclamo davanti ad un'Autorità di controllo.

## **ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

11.1 La legge regolatrice del presente contratto è quella italiana.

11.2 Qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – sarà oggetto di un tentativo di mediazione presso la Camera di Commercio di Bologna, che lo gestirà secondo le disposizioni del Regolamento di mediazione che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

11.3 In caso di mancata risoluzione attraverso la mediazione, le controversie saranno devolute alla competenza del Tribunale di Bologna.

## **ARTICOLO 12 - Responsabilità Amministrativa D.LGS. 231/2001**

12.1 Il Cliente dichiara di essere informato che IEMA ha predisposto al proprio interno un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 che coinvolge anche l'attività di cui al Contratto con il Cliente.

12.2 Inoltre, il Cliente intende uniformarsi al Modello Adottato da IEMA – consultabile sul sito web <https://www.iemasrl.com> – ed è consapevole che eventuali comportamenti contrari al Modello costituiscono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. causa di risoluzione immediata del contratto.

## **Art. 13 – MISCELLANEA**

13.1. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione da eseguire ai sensi del presente Contratto sarà valida, laddove non diversamente previsto, se effettuata per iscritto agli indirizzi indicati nell'Offerta a quelli comunicati successivamente dalle Parti. Le comunicazioni di cui non sia specificamente prevista la forma dovranno essere eseguite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

13.2. Tolleranza. Eventuali comportamenti posti in essere dal Cliente in violazione delle condizioni contenute nel Contratto potranno essere tollerati da IEMA tramite atto scritto, tuttavia, tale tolleranza, anche tacita o per comportamento concludente, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le prestazioni dovute.

13.3. Cessione. È riservato solo a IEMA il diritto di cedere a Terzi il Contratto ovvero i diritti da esso derivanti, come i crediti; il Cliente presta fin d'ora il proprio consenso ai sensi dell'art. 1407 c.c.

13.4. Invalidità parziale. Laddove risulti possibile, ciascuna previsione del Contratto dovrà essere interpretata in modo tale da risultare valida ed efficace; tuttavia, qualora una disposizione venisse reputata invalida o inefficace di per sé stessa, essa non invaliderà anche la restante parte del Contratto.